

Contratto per fornitura ed installazione, chiavi in mano, in service, per la

durata di mesi 36, oltre eventuali 12 mesi di rinnovo, di sistemi di

aspirazione fumi, completi dei relativi materiali di consumo, occorrenti ai

Blocchi Operatori della Azienda S.L. di Viterbo. CIG.....

L'anno 20___ il giorno __ , del mese di _____, i rappresentanti

delle parti, sotto indicati, firmano digitalmente il relativo contratto, ai sensi

dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii. "Codice Amministrazione

Digitale":

I'AZIENDA SANITARIA LOCALE di VITERBO – Partita IVA

01455570562 nella persona del Suo Legale Rappresentante pro tempore,

Direttore Generale F.F. Dott./Dott.ssa ::::::::::::::::::::, nat::: il::::::::::::::::::

a ::::::::::::::::::::(::::) e residente per la carica in Via Enrico Fermi,

15 – 01100 Viterbo (VT);

e la Ditta :::::::::::::::::::: con Sede Legale Via::::::::::::,:: – ::::: (__) C.F.

e P.Iva :::::::::::::::::::: (di seguito denominata per brevità "Ditta/Società

Aggiudicataria" "Aggiudicataria/o" "Società/Impresa" "Fornitore"

"Appaltatore"), iscritta alla Camera di Commercio di :::::::::::::: (::), nella

persona del Sig./Dr. :::::::::::::::::::: nat::: a :::::::::::::: (::) il ::::::::::::::::::::, C.F.

::::::::::::::::::::, domiciliat.. per la carica presso la Sede Legale, in qualità di

::::::::::::::::::::, come risultante da ::::::::::::::, agli atti (**ALLEGATO N° 1 – Copia**

Documento d'Identità), convengono a quanto di seguito riportato:

PREMESSO

- Con Deliberazione DG n° :::: del :::::::::::::: è stata indetta gara, mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai

sensi degli artt. 60 e 95 c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la durata di 36 mesi, oltre eventuale rinnovo per ulteriori 12 mesi, per l'affidamento della fornitura ed installazione, chiavi in mano, in service, di sistemi di aspirazione fumi, inclusi dispositivi e servizi connessi e/o accessori e qualsiasi materiale di consumo necessario per il corretto funzionamento degli stessi, occorrenti ai Blocchi Operatori della ASL di Viterbo, per un importo triennale posto a base d'asta è pari ad € 342.000,00 - IVA esclusa, con condizione risolutiva nei casi di attivazione di gare Aggregate, Regionali e/o Convenzione Consip, aventi ad oggetto le forniture di cui al presente appalto;

- Che con Deliberazione DG n./....., a conoscenza delle parti e da queste integralmente recepite, è stata aggiudicata alla ditta la fornitura di in oggetto, per un importo complessivo triennale pari a € - iva esclusa (**ALLEGATO N° 2 – Offerta Economica n.....**);

- Che le parti dichiarano che la Documentazione di Gara (Disciplinare di Gara + Allegati – Capitolato Tecnico + Allegati, Documentazione Tecnica), risulta loro noti e agli stessi fanno espresso riferimento, intendendosi integralmente recepiti nel presente contratto, anche se non totalmente allegati;

- Che la ditta aggiudicataria, ha presentato la documentazione necessaria ad integrare il contratto ed ha, altresì, ha fornito regolare cauzione definitiva a mezzo polizza fideiussoria n..... del contratta con, per una somma garantita di € e con validità fino a scadenza contrattuale, (**ALLEGATO N°3 – Copia Polizza n.**).

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA

L'appalto ha per oggetto:

a) Fornitura “chiavi in mano”, in regime di service, di **n. 5 SISTEMI DI**

ASPIRAZIONE FUMO per procedure di chirurgia Open e Laparoscopica,

di nuova produzione e ultima generazione comprensivo dell'installazione,

degli allacciamenti, di ogni accessorio e di quant'altro dovesse risultare

necessario per il regolare, corretto e sicuro uso e funzionamento dell'

Apparecchiatura fornita, il service dovrà prevedere la fornitura a titolo

gratuito dei sistemi a fronte dell'acquisto del materiale di consumo mediante

ordine NSO evasi dalla Farmacia Aziendale.

b) l'erogazione di Servizi Accessori di manutenzione full risk ed assistenza

tecnica, comprensivi anche della fornitura di Apparecchiature sostitutive;

c) la fornitura, in regime di acquisto, di tutti i materiali di consumo (monouso

e pluriuso) e consumabili occorrenti al corretto e costante funzionamento del

sistema offerto senza alcuna esclusione, come dettagliato nel Capitolato

Tecnico.

I fabbisogni dei materiali di consumo stimati su base annua sono intendersi

indicativi potendo variare in aumento o in diminuzione in base alle effettive

esigenze cliniche senza che l'aggiudicatario abbia nulla a pretendere.

La Asl Viterbo si riserva altresì la facoltà di procedere ad un eventuale

riscatto a costo zero delle Apparecchiature che saranno fornite

dall'Aggiudicatario. Entro la scadenza contrattuale questa Stazione

Appaltante potrà pertanto, a suo insindacabile giudizio, esercitare o non

esercitare il suddetto diritto di opzione al riscatto a costo zero delle

Apparecchiature fornite.

L'Aggiudicatario è obbligato a garantire modalità/quantità e Specifiche tecniche minime indicate nella Documentazione di gara, per l'intera durata contrattuale e come dettagliato specificatamente all' **ALLEGATO N° 2**.

L'Azienda con il presente contratto è autorizzata ad effettuare ordinativi, secondo le proprie esigenze, senza che la ditta aggiudicataria abbia nulla a recriminare in caso di ordinativi inferiori all'importo aggiudicato.

ART. 2 - AMMONTARE E DURATA DELLA FORNITURA

L'ammontare complessivo triennale della fornitura in oggetto è pari a €- Iva esclusa. (**ALLEGATO N° 2**).

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei casi di mutate esigenze aziendali da ricondurre a riordinamenti di laboratorio, variazione in aumento/tipologia di diagnostica o per disposizione di riorganizzazione a livello regionale dei centri di riferimento.

La portata della modifica consentita non potrà superare il 70% del valore annuo, su ogni singolo lotto, in base alle esigenze che si presenteranno nel corso dell'esecuzione del service. Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto

L'Appalto oggetto di affidamento avrà una durata di 36 (trentasei) mesi

naturali e consecutivi, a decorrere **dalla data di collaudo dell'ultima apparecchiatura oggetto di fornitura.**

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per ulteriori 12 (dodici) mesi, per un importo pari all'aggiudicazione annuale, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata.

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 ss. mm. ii. riserva, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di prorogare, per un periodo di mesi 6 (sei), l'Appalto alla scadenza del Contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. L'opzione di cui al precedente comma sarà attuata e formalizzata mediante uno o più atti aggiuntivi al Contratto già sottoscritto dalla Stazione Appaltante. In tal caso l'Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, o a condizioni economiche più favorevoli per la Stazione Appaltante.

I requisiti minimi ed indispensabili per ogni singolo lotto oggetto della fornitura, sono dettagliatamente indicati nella Documentazione di gara, dovranno essere rispettati per l'intera durata contrattuale, a conoscenza delle parti anche se non materialmente allegato al presente contratto.

ART. 3 – MODALITA' E TERMINI DI CONSEGNA / COLLAUDO DELLE APPARECCHIATURE

La Ditta aggiudicataria si impegna a consegnare ed installare chiavi in mano

tutte le apparecchiature, nessuna esclusa, entro 30 giorni solari dalla stipula del contratto, salvo tempistiche migliorative dichiarate in sede di gara.

I relativi collaudi funzionali e di sicurezza dovranno concludersi entro 15 giorni solari dalla data di installazione, salvo tempistiche migliorative dichiarate in sede di gara dall'Aggiudicatario. Le date dei collaudi, da eseguirsi in contraddittorio, dovranno essere preventivamente concordate con l'Amministrazione e dovranno avvenire alla presenza di un referente della stessa. L'esito positivo dei collaudi dovrà essere attestato da appositi certificati. Dalla data dell'ultimo collaudo decorreranno i tre anni di service.

Analoga procedura dovrà essere rispettata anche nel caso di sostituzione temporanea o definitiva di una apparecchiatura elettromedicale.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di ritirare e sostituire a sua cura e spese le strumentazioni non accettate al collaudo entro 15 giorni solari dalla data del verbale di collaudo o della comunicazione con cui l'Amministrazione Appaltante comunica il rifiuto del collaudo.

I collaudi dovranno verificare la sussistenza di tutte le condizioni e certificazioni previste dal Capitolato Tecnico e dal Disciplinare di Gara e, comunque, certificare la funzionalità di ogni strumentazione e apparecchiatura, la corrispondenza all'offerta e la corrispondenza alle norme CEI vigenti ed a quelle di cui al D.Lgs. n. 37/2010, il rispetto degli standard e delle prescrizioni di cui alla normativa nazionale e comunitaria di riferimento.

È fatto obbligo all'Aggiudicatario di rispettare i termini di consegna, collaudo, ritiro e sostituzione, pena l'applicazione delle penali di seguito dettagliate. L'organizzazione della consegna e collaudo dovrà essere concordata con l'UOC ingegneria Clinica Impiantistica Edile, come indicato

nel Capitolato Tecnico.

ART. 4 – LUOGO DI CONSEGNA

I Sistemi di Aspirazione di Fumi e il relativo materiale di consumo necessario al corretto e sicuro utilizzo dovrà essere consegnato presso i seguenti PO:

- PO Belcolle in Viterbo, presso Nuovo Blocco Operatorio, Strada Sammartinese snc, 01100 Viterbo (N° 3 ASPIRATORI);

- PO Tarquinia, presso Blocco Operatorio, Viale Igea n. 1, 01016 Tarquinia (VT) (N° 1 ASPIRATORI);

- PO Civita Castellana, presso Blocco Operatorio, Via Ferretti n. 169, 01033 Civita Castellana (VT) (N° 1 ASPIRATORI);

ART. 5 - FORMAZIONE

Durante il periodo di installazione e attivazione delle apparecchiature elettromedicali e strumentazioni HW e SW, l'Aggiudicatario dovrà inviare gratuitamente, in luogo, tecnici specializzati che dovranno fornire al personale sanitario dell'Azienda i necessari chiarimenti tecnici e le istruzioni per l'uso. La presenza dei tecnici dovrà prolungarsi sino all'acquisizione di una sufficiente conoscenza delle apparecchiature elettromedicali e strumentazioni HW e SW da parte del personale dell'Azienda USL. Al termine dell'addestramento dovrà essere rilasciato al personale addetto un attestato che certifichi l'acquisizione della idonea conoscenza delle apparecchiature installate.

ART. 6 – AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO E STRUMENTALE

Nel caso in cui, in corso di vigenza contrattuale, l'Appaltatore dovesse porre in commercio nuove apparecchiature elettromedicali ovvero nuove strumentazioni HW e SW analoghe a quelle descritte nel presente documento,

migliorative per caratteristiche tecniche, rendimento, funzionalità etc., nonché aggiornamenti relativi all'hardware e al software, sarà tenuto ad informare l'Amministrazione Appaltante ed a sostituire od integrare (qualora accordato dall'Azienda SL medesima e previa sua autorizzazione) le apparecchiature esistenti e/o il software, fermo restando tutte le condizioni di fornitura stabilite nel contratto di gara e senza oneri e costi aggiuntivi per questa Azienda. Quanto sopra espresso si applica anche ai materiali di consumo da utilizzarsi a corredo della macchina.

ART. 7 - ASSISTENZA TECNICA APPARECCHIATURE / ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO

L'Appaltatore deve assicurare la continuità del servizio attraverso un piano di trattamento di tipo full-risk comprensivo:

- a) degli interventi di manutenzione preventiva programmata per apparecchio, comprensiva dei materiali di consumo/consumabili, con le periodicità previste dal manuale d'uso e normativa vigente. La Ditta dovrà presentare, per ogni macchina, la relazione annua sullo stato di buon funzionamento dell'apparecchio secondo la vigente normativa;
- b) di illimitati interventi di manutenzione correttiva su richiesta, telefonica o a mezzo fax o email, di personale ASL autorizzato, comprensiva di tutte le parti di ricambio e materiali necessari al funzionamento ottimale delle strumentazioni, entro le 24 ore consecutive successive (esclusi festivi) dalla richiesta stessa;
- c) della sostituzione con apparecchio identico in caso di guasto irreparabile o, in ipotesi di guasto con fermo temporaneo, superate le 48 ore consecutive successive dall'evento ove il guasto non sia stato risolto;

e) degli aggiornamenti tecnologici o nuove versioni di programma sulle apparecchiature offerte in service;

f) addestramento all'utilizzo della strumentazione per il personale aziendale.

Tutte le opere necessarie alla messa in funzione delle apparecchiature, nulla escluso, compreso il trasporto e l'installazione sono a carico dell'appaltatore.

Saranno altresì ad integrale carico dell'Affidatario gli oneri e le prestazioni seguenti:

1) l'installazione delle apparecchiature e delle strumentazioni presso i siti individuati dalla ASL, assicurando la compatibilità con i supporti e con la preesistente impiantistica o facendosi carico delle opportune modifiche;

2) la perfetta efficienza delle apparecchiature/strumentazioni HW e SW per l'intera durata contrattuale che decorrerà dalla data dell'ultimo collaudo positivo;

3) la responsabilità per casi di infortunio e di danni arrecati, eventualmente, al Committente ed a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto;

4) l'obbligo di garantire al Committente il sicuro ed indisturbato possesso di ogni attrezzatura e di ogni strumentazione HW e SW fornite;

5) la responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'autore;

6) l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni sociali obbligatorie, derivanti da leggi o da contratti collettivi, nonché il pagamento dei contributi a carico dei datori di lavoro,

come gli assegni familiari e le indennità ai richiamati alle armi e l'osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

L'Aggiudicatario è tenuto inoltre a garantire, ai sensi di legge, che i prodotti forniti siano conformi a quanto dichiarato ed offerto e siano immuni da vizi che li rendano inadatti allo specifico utilizzo.

Con riguardo alla fornitura di tutti i materiali di consumo (monouso e pluriuso) e/o consumabili occorrenti al funzionamento delle attrezzature offerte, l'Appaltatore dovrà assicurare la consegna, a propri oneri e spese, entro e non oltre 5 giorni lavorativi consecutivi e successivi (esclusi festivi) all'ordine NSO che sarà trasmesso dalla Stazione Appaltante.

In merito alla consegna, l'Aggiudicatario è tenuto alla scrupolosa osservanza dei termini suddetti, nonché delle norme generali o speciali che regolano il commercio del materiale in oggetto. Saranno rifiutate quelle consegne i cui prodotti non risulteranno corrispondenti come tipo a quelli previsti o che presentino deterioramenti per negligenze e insufficienti imballaggi o in conseguenza del trasporto. Il Fornitore, per le consegne dichiarate non accettabili, dovrà provvedere alla loro sostituzione urgentemente ed in tempi brevi, in ogni caso entro e non oltre le 48 ore dalla richiesta della Stazione Appaltante, ciò prima che il materiale possa essere manomesso o sottoposto a esami di controllo, senza percepire alcun compenso, con riserva del Committente circa i casi di più gravi sanzioni. In pendenza o in mancanza del ritiro, detta quantità rimarrà a rischio e a disposizione del Fornitore, senza alcuna responsabilità da parte del Committente per gli ulteriori degradamenti o deprezzamenti che il materiale potrebbe subire.

In caso di mancata o ritardata consegna ovvero di mancata o ritardata

sostituzione, l'Azienda SL si riserva di procedere, in relazione alle proprie necessità, all'acquisto, presso altre imprese, del materiale di consumo (monouso e pluriuso) e dei consumabili, con addebito all'Aggiudicatario inadempiente delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezioni di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l'eventuale risarcimento dei danni subiti.

I materiali di consumo monouso che saranno forniti dall'Appaltatore in ragione del presente appalto, dovranno avere una validità ed una scadenza non inferiori ai $\frac{3}{4}$ della durata prevista.

È fatto obbligo all'Aggiudicatario di rispettare le tempistiche di intervento/consegna/sostituzione sopra espresse, pena l'applicazione delle penali di seguito dettagliate.

ART. 8 - PERIODO DI PROVA

L'Azienda, nei 3 (tre) mesi successivi all'avvio del service, sottoporrà le Apparecchiature ed i Materiali di Consumo offerti dagli Aggiudicatari ad un periodo di prova. Nel corso di tale periodo, qualora le Apparecchiature ed i Materiali di Consumo non dovessero funzionare correttamente, ovvero non dovessero corrispondere e soddisfare le esigenze e/o le aspettative dell'Azienda, quest'ultima si riserverà il diritto, a proprio insindacabile giudizio, di risolvere il contratto, senza alcun onere a proprio carico. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Azienda.

ART. 9 - ORDINI, FATTURAZIONE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTI

Per la presente procedura, questa ASL emetterà sul sistema amministrativo/contabile aziendale degli ordinativi elettronici, che verranno

debitamente trasmessi, mediante canale NSO/PEPPOL/P.E.C. alla ditta aggiudicataria per la relativa fatturazione.

Pertanto, le forniture dei materiali di consumo/consumabili saranno remunerate a misura.

Ai sensi del D.M. 55/2013 le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico:

CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF9IAK

**DENOMINAZIONE IPA UFFICIO: AZIENDA UNITA' SANITARIA
LOCALE VITERBO.**

Le fatture dovranno **obbligatoriamente** riportare i seguenti dati:

- il CIG della procedura;
- il numero dell'ordinativo.

La mancanza di anche solo uno degli elementi di cui sopra comporta il respingimento della fattura.

Le fatture dovranno inoltre riportare anche:

- il numero del provvedimento di aggiudicazione definitiva (delibera/determina);
- il numero del DDT rilasciato dal fornitore al momento della consegna;
- il dettaglio analitico dei beni consegnati e del prezzo complessivo.

Ciascuna fattura, dovrà riportare solamente l'importo troncato alle prime tre cifre decimali, senza alcun arrotondamento. Le ritenute possono essere svincolate dalla ASL Viterbo soltanto in sede di liquidazione finale, previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).

Resta salva la facoltà, per la Stazione Appaltante, di concordare con l'aggiudicatario ulteriori indicazioni, da inserire in fattura per agevolare le

attività di verifica e controllo. Tutte le fatture saranno liquidate previa verifica da parte del DEC della corrispondenza della fornitura all'ordinativo emesso.

I termini di pagamento sono fissati secondo le disposizioni di legge, come previsto dai DCA nn. U00308/2015, U00032/2017, U000289/2017 e U00504/2017. Tali termini verranno applicati soltanto nel caso in cui tutte le condizioni del servizio offerto siano stati rispettati.

È fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte della Asl, di interrompere le prestazioni previste dal Capitolato Tecnico, dal presente Disciplinare di Gara e dai relativi allegati. L'Impresa Aggiudicataria, per tale motivo, non acquisisce il diritto a richiedere la risoluzione contrattuale.

Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136, articolo 3, del 13/08/2010.

La liquidazione delle fatture è subordinata all'accertamento e controllo effettuato dal DEC, sui dispositivi dei singoli ordinativi, individuato con Deliberazione DG n°/....., nella figura della Dott.

Le coordinate bancarie dell'Aggiudicatario per l'accredito dei corrispettivi sono le seguenti:

IBAN :..... .

ART. 10 - OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA.

Sono a carico dell'Aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, secondo le modalità e le specifiche concordate, ed in particolare il trasporto a destinazione di tutti gli articoli oggetto della fornitura.

ART. 11 – RESPONSABILITÀ DELL’AGGIUDICATARIO.

L’Aggiudicatario è l’unico responsabile dell’esautività delle forniture, necessarie ad ottenere una buona riuscita delle prestazioni.

L’Aggiudicatario ha presentato regolare copia di Responsabilità Civile Terzi in corso di validità. (**ALLEGATO N° 4: Copia RCT**)

E’ fatto obbligo all’aggiudicatario al tempestivo rinnovo delle coperture assicurative in corso di validità contrattuale, obbligandosi ad inviare copia dell’attestato dell’avvenuto rinnovo dell’assicurazione, pena risoluzione del presente contratto.

ART. 12 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

Ferma restando la risoluzione per inadempimento delle obbligazioni nascenti dal presente contratto (art. 1453 C.C.), l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C., a tutto rischio dell’Aggiudicatario, qualora quest’ultimo incorra in violazioni contrattuali, la cui valutazione della gravità è rimessa al giudizio dell’Amministrazione, non eliminate dall’Aggiudicatario a seguito di diffide formali ad adempiere. L’Amministrazione di caso di intervenuta aggiudicazione aggregata/regionale e/o convenzione Consip della medesima procedura, risolverà il presente contratto.

ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto che deriverà dal presente Appalto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 2, del predetto D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto quanto accerta un grave

inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P.. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del R.U.P., dichiara risolto il Contratto.

Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente capoverso, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dell'Esecuzione assegna a quest'ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l'Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

In caso di risoluzione del Contratto, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

Il R.U.P. nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dell'Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in

consegna. La commissione preposta alla verifica di conformità procede a redigere un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nei documenti di gara nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nei documenti di gara, né nelle eventuali perizie di variante. Nei casi di cui ai precedenti capoversi, in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all'Appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le Forniture, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii..

Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l'Azienda provvederà d'ufficio, addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese.

Il Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 C.C., nei seguenti casi:

- a) cessazione dell'attività di impresa in capo all'Appaltatore;
- b) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Appaltatore verso l'Azienda, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016

e ss.mm. e ii. e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;

c) perdita, in capo all'Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

d) violazione del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell'Appaltatore;

e) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;

f) violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall'Appaltatore nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale;

g) violazione degli obblighi di condotta derivanti dal «Codice di comportamento aziendale», nonché in ogni caso di inosservanza delle norme del P.T.P.C. e del P.T.T.I.;

h) cessione parziale o totale del Contratto da parte dell'Appaltatore;

i) affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dall'Azienda;

j) esito negativo del collaudo per più di 3 (tre) volte;

k) frode nell'esecuzione del Contratto;

l) applicazione di penali, da parte della Stazione Appaltante, per ammontare superiore al 10% dell'importo contrattuale, IVA esclusa, nel corso della durata del Contratto;

m) mancata cessazione dell'inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità della Fornitura entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla contestazione intimata dall'Azienda.

n) mancato rinnovo polizza R.C.T.

Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'Azienda comunicherà all'Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C..

In tutti i casi di risoluzione imputabili all'Appaltatore, l'Azienda procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, l'Azienda applicherà in danno dell'Operatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Azienda. L'ASL si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di risolvere il Contratto anche in caso di sopravvenuta stipulazione di nuovi contratti/convenzioni, a seguito di aggiudicazione di gare centralizzate espletate dalla Regione Lazio o da Consip, contenenti condizioni più vantaggiose per le Forniture oggetto di affidamento, salva la facoltà dell'Appaltatore di adeguare in misura corrispondente l'offerta. L'ASL si riserva altresì la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, ovvero di annullare la procedura di gara, qualora sopravvenissero dinieghi autorizzativi ovvero disposizioni, da parte delle Autorità Regionali competenti, in relazione ad iniziative incidenti sullo stesso oggetto di gara, realizzate dalla Direzione Regionale Centrale Acquisti della Regione Lazio o da altro soggetto aggregatore autorizzato. Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli

oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

ART. 14 – RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/11, la Stazione Appaltante potrà recedere dal Contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore degli eventuali materiali esistenti in magazzino, nel caso in cui l’Azienda non decida, a proprio insindacabile giudizio, di restituirli all’Appaltatore.

L’Appaltatore avrà diritto esclusivamente agli importi previsti dal comma 1, nel caso in cui siano dovuti, e non potrà pretendere alcun ulteriore risarcimento, indennizzo o pagamento di sorta anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del codice civile e dall’art. 109, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm e ii.. Il recesso dovrà essere comunicato dall’Azienda all’Appaltatore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso.

I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del primo capoverso del presente paragrafo, sono soltanto quelli già accettati dall’Azienda, prima della comunicazione del preavviso di cui al successivo capoverso. L’esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da una formale comunicazione all’Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, decorsi i quali la Stazione Appaltante prenderà in consegna le Forniture e ne verificherà la regolarità.

L’Appaltatore dovrà rimuovere dai magazzini gli eventuali materiali non accettati dall’Azienda e dovrà mettere i magazzini a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero sarà effettuato d’ufficio e a sue spese.

ART. 15 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL’AFFIDATARIO O RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’Appaltatore, o di risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., ovvero di recesso dal Contratto ai sensi dell’art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 159/11, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del Contratto, l’Azienda provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento delle prestazioni.

L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario Aggiudicatario in sede in offerta.

ART. 16 – CESSIONE DEI CREDITI E DEL CONTRATTO E

SUBAPPALTO

Per quanto attiene alla cessione dei crediti conseguenti all’aggiudicazione della gara, saranno applicate le disposizioni di cui all’art. 106 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. La cessione del contratto è vietata, ferme restando le disposizioni di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Il subappalto è disciplinato dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.e ii..

In sede di gara la ditta aggiudicataria ha dichiarato di non/ voler sub-appaltare parte della fornitura oggetto del presente contratto.

ART. 17 – PENALI

Fatta salva la responsabilità dell’Appaltatore da inadempimento e il

risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 C.C., l'Appaltatore

sarà tenuto a corrispondere all'Azienda le seguenti penali:

a) 0,2 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno o

frazione di giorno di ritardo nella consegna/installazione delle

Apparecchiature, rispetto al termine richiesto nel presente Contratto

ovvero dichiarato con la propria offerta se migliorativo;

b) 0,1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno o

frazione di giorno di ritardo nel presenziare alle sedute di collaudo

concordate con questa ASL;

c) 0,1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno o

frazione di giorno di ritardo nella conclusione delle attività di

collaudo, rispetto al termine richiesto nel presente Contratto ovvero

dichiarato con la propria offerta se migliorativo;

d) 0,1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno o

frazione di giorno di ritardo nel ritiro e nella sostituzione delle

Apparecchiature (o di una o più parti di esse) risultate difettose in fase

di Collaudo, rispetto al termine richiesto nel presente Contratto ovvero

dichiarato con la propria offerta se migliorativo;

e) € 500,00 in misura fissa in caso di inadempimento, totale o parziale,

nel corso dell'anno solare di riferimento, dell'obbligo di

Manutenzione Programmata delle Apparecchiature previsto dal

presente Contratto;

f) 0,2 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno o

frazione di giorno di ritardo nell'espletamento della Manutenzione

Correttiva delle Apparecchiature, rispetto al termine richiesto nel

presente Contratto ovvero dichiarato con la propria offerta se migliorativo;

g) 0,2 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nella sostituzione delle Apparecchiature (o di una o più parti di esse), nei casi previsti dal presente Contratto;

h) € 500,00 in misura fissa, nel caso in cui si verificano in un anno solare complessivamente più di 7 (sette) giorni solari di Fermo Macchina, sommando i guasti e/o malfunzionamenti sul sistema oggetto di fornitura;

i) 0,2 per mille dell'importo dei materiali di consumo consegnati in ritardo, e comunque non meno di €20,00, per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nella consegna dei materiali di consumo, rispetto al termine richiesto nel presente Contratto ovvero dichiarato con la propria offerta se migliorativo;

j) 0,2 per mille dell'importo dei materiali di consumo difettosi e sostituiti in ritardo, e comunque non meno di €20,00, per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nella sostituzione dei materiali di consumo che siano risultati difettosi, secondo quanto previsto dal presente Contratto;

k) 0,1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, in caso di mancata o parziale o difforme effettuazione dei corsi formativi per il personale ASL, secondo quanto previsto dal presente Contratto e secondo quanto sarà specificatamente concordato e calendarizzato al riguardo con questa Stazione Appaltante.

L'ammontare delle penali fa salvo ed impregiudicato il diritto della

Amministrazione al risarcimento del maggior danno.

L'ammontare della penalità sarà addebitato sui crediti dell'impresa derivanti dalla fornitura regolata dal Capitolato, ovvero, qualora non fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da altri contratti che l'impresa ha in corso con l'Azienda Sanitaria, a fronte dell'obbligo di emissione di apposita nota di accredito.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima. La penalità decorrerà dal momento in cui si è concretata l'inadempienza. Si intende fatto salvo il diritto dell'Azienda di ottenere il risarcimento di eventuali danni subiti o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportato. Le sopraindicate penali sono da intendersi non alternative ma bensì cumulabili.

L'Azienda avrà diritto di procedere alla risoluzione del Contratto nel caso di applicazione, nel corso della durata del Contratto stesso, di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale.

ART. 18 - DICHIARAZIONE di cui all'art. 53 c. 16ter del D.Lgs. n. 165/2001

La ditta aggiudicataria dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto rispetto a quanto previsto dall'art. 53 c. 16ter del D.Lgs. n. 165/2001, integrato dall'art. 1 c.42 della Legge n. 190/2012 che stabilisce che: “ *i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati*

destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

ART. 19 – REVISIONE DEI PREZZI

Relativamente alla revisione dei prezzi, si rimanda integralmente all'articolo 29 del Decreto Sostegni-ter (D.L. n. 4/2022), "Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici".

Le clausole di revisione dei prezzi sono previste dall'art. 106 c. 1 lett. a) primo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

La stessa è da ritenersi applicabile a seguito di istruttoria e comunque solo dopo il primo anno di validità contrattuale.

ART. 20 - SPESE CONTRATTUALI.

Tutte le spese inerenti al presente contratto, sono a carico dell'Aggiudicatario, in caso d'uso. Le prestazioni, oggetto del presente contratto, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.

Le **spese relative alla pubblicazione** del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

ART. 21 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere è competente esclusivamente

il Foro di Viterbo.

ART. 22 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 101/2018, si fa presente che i dati personali forniti dall'Aggiudicatario saranno raccolti presso l'ASL VT – Via E. Fermi 15 - 01100 Viterbo, per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente e secondo il “Regolamento Aziendale sulla Protezione dei dati Personali ASL/VT”.

Il responsabile della gestione e protezione dei dati personali dell'Azienda SL di Viterbo è l'Avv. Gennaro Maria AMORUSO.

ART. 23 - DISPOSIZIONI FINALI DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato con il presente contratto, valgono e si applicano le norme vigenti del Codice Civile, ed in particolare il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii., la vigente legislazione regionale per le ASL, la Documentazione di Gara e l'offerta Tecnica.

Letto, approvato e sottoscritto

..... **Azienda S.L. di Viterbo**

..... **Il Direttore Generale....**

.....

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 C.C. si approvano espressamente le premesse e gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22 e 23.

.....

Azienda S.L. di Viterbo

.....

Il Direttore Generale....

.....

.....

**Il presente contratto è firmato digitalmente dai rappresentanti delle parti,
ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii. - "Codice
Amministrazione Digitale".**